

Codice A1419A

D.D. 18 novembre 2021, n. 1825

"FONDAZIONE MONDIALE SHRI MATAJI NIRMALA DEVI SAHAJA YOGA" con sede in Cabella Ligure (AL). Presa d'atto modifica dello Statuto.



ATTO DD 1825/A1419A/2021

DEL 18/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: “FONDAZIONE MONDIALE SHRI MATAJI NIRMALA DEVI SAHAJA YOGA” con sede in Cabella Ligure (AL). Presa d’atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota del 12.11.2020 acquisita al prot. n. 35645 del 12.11.2020 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto e della “FONDAZIONE MONDIALE SHRI MATAJI NIRMALA DEVI SAHAJA YOGA”, C.F. 92027080065, con sede in Cabella Ligure (AL), Via Martiri della Libertà, 11;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 08.11.2006 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 747;

la “FONDAZIONE MONDIALE SHRI MATAJI NIRMALA DEVI SAHAJA YOGA”, al fine di adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 5897 del 24.10.2020, registrato il 02.11.2020 presso l’Agenzia delle Entrate di Torino II al n. 43191, a rogito della Dott.ssa Annalisa CIGNETTI, notaio in Ivrea;

vista la richiesta di precisazioni, di cui alla nota prot n. 22304 del 15.06.2021, nella quale si evidenziavano criticità riguardanti l’ambito territoriale in cui detta Fondazione opera;

vista la nota di preavviso di diniego prot n. 39587 del 09.11.2021, nella quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 per presentare i chiarimenti e le integrazioni richiesti;

preso atto che la “FONDAZIONE MONDIALE SHRI MATAJI NIRMALA DEVI SAHAJA YOGA” ha riscontrato i rilievi mossi da Regione Piemonte con nota acquisita al prot. n. 40681 del 16.11.2021;

preso atto che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "E.T.S.";

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

-di prendere atto del del nuovo Statuto della "FONDAZIONE MONDIALE SHRI MATAJI NIRMALA DEVI SAHAJA YOGA", con sede in Cabella Ligure (AL), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere nel Registro Regionale delle persone giuridiche il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, di cui al D. Lgs .117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà integrata dall'acronimo "E.T.S.".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO

ALLEGATO	A	ALL'ATTO
IN DATA	24.10.2020	
REP. N°	5897/4450	

1. Denominazione e sede legale

1.1. E' costituita, a tempo indeterminato, la FONDAZIONE MONDIALE SHRI MATAJI NIRMALA DEVI SAHAJA YOGA, con unica sede a Cabella Ligure (Alessandria) nel Palazzo Doria - Nirmala Devi, via Martiri della Libertà, 11.

1.2. La Fondazione sarà iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) a norma di legge; i relativi estremi di iscrizione dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazione al pubblico. Effettuata l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la denominazione della Fondazione sarà "FONDAZIONE MONDIALE SHRI MATAJI NIRMALA DEVI SAHAJA YOGA ETS".

1.3. Ulteriori sedi operative e secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione secondo le norme vigenti.

2. Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo criteri di obiettiva economicità.

Essa agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica ed esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

2.1 La Fondazione Mondiale Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga (la massima Fondazione Sahaja Yoga) ha lo scopo di perpetuare, documentare e diffondere in tutto il mondo il patrimonio di conoscenze costituito dagli insegnamenti della signora Nirmala Srivastava, conosciuta in tutto il mondo come Sua Santità Shri Mataji Nirmala Devi, e di sostenere, in tutto il mondo, la pratica della meditazione da Lei fondata, conosciuta come Sahaja Yoga (lo Yoga Innato).

Per realizzare lo scopo la Fondazione svolge, a sensi dell'art. 5 D.L. 3 luglio 2017 n. 117 in via esclusiva o principale le attività di interesse generale aventi per oggetto, ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 117:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- m) servizi strumentali a Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiori al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;

- s) agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modifiche;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

2.2 Per perseguire le proprie finalità la Fondazione, fra l'altro, potrà svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali:

Sandeep gadhargi *Annapurna*



- a) operare per rendere disponibili gli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi, illustrando il loro valore, il loro significato e la loro importanza per l'evoluzione spirituale e per il benessere dell'umanità,
- b) raccogliere e diffondere informazioni sulle attività di Sahaja Yoga e programmi in vari paesi del mondo,
- c) curare il mantenimento del Palazzo Doria-Shri Nirmala Devi a Cabella Ligure e di tutte le proprietà immobiliari della Fondazione, affinché possano essere utilizzate come centro per le attività culturali (denominato "World Center").
- d) costituire una biblioteca completa degli scritti e dei discorsi di Shri Mataji Nirmala Devi, stampati su carta, registrati su supporti digitali e/o ogni altro supporto,
- e) promuovere ed organizzare Seminari e Conferenze internazionali di riflessione, sperimentazione e approfondimento degli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi;
- f) organizzare mostre ed esposizioni, anche permanenti;
- g) promuovere pubblicazioni inerenti le proprie attività culturali e di ricerca e ogni altra pubblicazione che la Fondazione riterrà opportune;
- h) sviluppare uno o più centri di ritiro, biblioteche, assistenza sanitaria o programmi di benessere;
- i) adottare altre iniziative educative e culturali (per es. arte, musica) ritenuti utili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- l) affiliarsi, partecipare e / o collaborare con altri enti, fondazioni e organizzazioni legali, anche a livello internazionale, aventi simile scopo, se necessario stipulando con essi appositi convenzioni (di natura contrattuale e/o finanziaria);
- m) costituire e partecipare a società ed a enti con finalità strumentali a quelli principali della Fondazione;
- n) commercializzare testi, CD, oggetti.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.5 de D.L.117 del 3 luglio 2017, purché siano ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può:

- avvalersi della collaborazione di enti pubblici e/o privati stipulando convenzioni e accordi;
- stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili, l'assunzione di prestiti e mutui, la stipula di accordi e convenzioni, anche con donatori che desiderino vincolare il lascito o la donazione, che siano considerati utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- ottenere contributi da Enti sia pubblici sia privati, e con ogni altro soggetto;
- amministrare i beni immobili detenuti a titolo di locazione, possesso, proprietà, comodato o qualsiasi altro titolo, nonché amministrare le somme provenienti da tale gestione;
- svolgere o sostenere attività editoriale;
- amministrare nei limiti e nel rispetto della legge vigente in materia, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di

Sandeep Gadhorge²

gestione o che derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

L'attività della Fondazione è svolta nella massima trasparenza attuando anche idonee forme di comunicazione e di informazione verso la comunità di riferimento.

3. Finanze e Patrimonio

3.1. Per realizzare tali obiettivi la Fondazione promuove l'afflusso di entrate, sia mediante la costituzione e lo sviluppo del patrimonio, sia mediante la raccolta di fondi da persone fisiche e giuridiche e da associazioni, Enti e Istituzioni in genere.

Può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, con sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni e servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3.2. Il patrimonio della Fondazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, è costituito da

- beni conferiti dall'atto originale di dotazione ;
- beni immobili e mobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio;
- elargizioni fatte da enti o private con espresse destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- somme prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo disporrà di destinare con proprie deliberazioni a incremento del patrimonio;
- il Fondo di gestione.


3.3. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, anche ricavi da attività di interesse generale e diversificato, ai sensi degli articoli 5 et 6 del Decreto Legislativo 117/2017;
- dai beni di qualunque natura (e così beni materiali e immateriali, somme liquide, titoli, partecipazioni, crediti e ogni altro bene) che a qualunque titolo (e così ad esempio: per donazione, successione testamentaria, acquisti in genere, contributi, sussidi, devoluzioni) provengano alla Fondazione da parte di chiunque e che non siano espressamente destinati al patrimonio.

3.4. La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

Non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali salvo che la loro distribuzione sia imposta dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi non proporzionali all'attività svolta e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o superiori a quelli previsti in enti che operano in settori analoghi;



Handwritten signatures: Janakeep, Gokhary, Anuragpuri

-la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le stesse cariche;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che siano superiori al valore normale;

- le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelli di mercato a componenti dell'organo amministrativo e di Controllo e a coloro che per qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate.

3.5. In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri enti aventi identico o analogo scopo, individuati dal Consiglio di Amministrazione previo assenso, se necessario, della Pubblica Autorità competente, o alla Fondazione Italia Sociale.

3.6 La Fondazione, fatta eccezione all'eventualità di scioglimento, ha divieto di vendere o di disporre una concessione di vendita sul Palazzo Doria, ora Palazzo Shri Mataji Nirmala Devi, così come di qualunque bene ivi contenuto, ovvero di impegnare il Palazzo con finalità di richiedere un mutuo o un prestito.

4. Organi

4.1. Sono Organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

il Vice-Presidente;

il Segretario;

il Tesoriere;

il Comitato Esecutivo;

5. Il Consiglio di Amministrazione

5.1. Tutti coloro che assumono cariche sociali devono avere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- quanto all'onorabilità, possono assumere cariche sociali persone che non siano in stato di interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi, che non si trovino in genere nelle situazioni di cui all'art. 2382 c.c. e che non siano soggette a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria;

- quanto alla professionalità, possono assumere cariche sociali, persone che abbiano maturato esperienze di lavoro come amministratori.

- quanto all'indipendenza, possono assumere cariche sociali persone che non abbiano funzione di amministrazione, direzione, controllo in società o imprese con finalità lucrativa operanti negli stessi settori di attività della società.

5.2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le linee generali e i relativi obiettivi e programmi coerentemente allo scopo della Fondazione. Ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria conferiti dalla legge. Tutte le attività della Fondazione sono gestite dal Consiglio di Amministrazione direttamente o, se delegate, secondo le sue direttive.

I poteri del Consiglio di Amministrazione comprendono in particolare il compito di organizzare e di approvare:

Sandeep 4 Sachin

- entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- il bilancio consuntivo, la relazione di missione entro sei mesi dalla chiusura di ogni periodo di esercizio;
- il bilancio sociale ove ne esistano i requisiti di legge;
- la nomina dei Consiglieri e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dal presente statuto;
- la cooptazione dei Consiglieri;
- l'acquisizione o l'alienazione di beni patrimoniali, fatta eccezione, se presenti, le deleghe conferite al Comitato Esecutivo;
- l'elezione tra i propri componenti del Presidente, Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, del Comitato Esecutivo, del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori.
- le delibere riguardanti le modifiche statutarie che in ogni caso devono essere coerenti con la migliore realizzazione dello scopo;
- le delibere riguardanti l'estinzione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il potere di approvare regolamenti di funzionamento delle strutture e degli uffici della Fondazione.

5.3. Il numero dei Consiglieri è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 23 (ventitrè) membri, con il numero esatto di Consiglieri stabilito di volta in volta dallo stesso Consiglio.


5.4. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) esercizi e fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e possono essere riconfermati per un numero illimitato di mandati consecutivi. I Consiglieri sono eletti dal Consiglio di Amministrazione con il voto di almeno tre quarti dei Consiglieri presenti e votanti.

5.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere ordinarie o straordinarie.

•Adunanze straordinarie sono chiamate per trattare delle seguenti misure straordinarie:

- Modifiche allo Statuto;
- Trasformazione della Fondazione in un ente con scopo di lucro;
- Cessazione, liquidazione o scioglimento della Fondazione.
- Adunanze ordinarie, in via residuale, tratteranno tutte quelle misure e materie non espressamente riservate ad adunanze straordinarie. Adunanze ordinarie del Consiglio di Amministrazione dovranno essere chiamate in un minimo di una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, quando lo ritenga opportuno o quando sia richiesta da un quarto dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da discutere. L'avviso delle convocazioni delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, è comunicato per iscritto o tramite comunicazione fax o e-mail, o tramite qualunque altro mezzo di comunicazione digitale, con almeno cinque giorni di anticipo. Ogni Consigliere deve fornire alla Fondazione un indirizzo di posta elettronica aggiornato o un altro recapito dove ricevere gli avvisi delle adunanze. Ogni avviso deve contenere la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Senza le suddette formalità il Consiglio può validamente riunirsi in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i Consiglieri in carica.



The image shows a circular official seal on the right side of the page. The seal contains text in Italian, including 'FONDAZIONE' and 'COMITATO ESECUTIVO'. Overlaid on the seal is a long, vertical handwritten signature in black ink.

Samuel⁵ Felner

5.6. Ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.

5.7. Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento di almeno la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese con il voto di tre quarti dei membri presenti e votanti.

In deroga a quanto stabilito nel precedente capoverso per modificare lo statuto e trasformare la Fondazione in un ente con scopo di lucro, le adunanze del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno tre quarti dei membri. Le decisioni sono vincolanti con il voto dei tre quarti dei membri del Consiglio presenti e votanti.

Lo scioglimento o la liquidazione della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei Consiglieri e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio presenti e votanti, acquisiti i pareri delle Pubbliche Autorità competenti, ove prescritti dalla legge.

5.8. Le adunanze sono valide anche in video o tele-conferenza purché il mezzo adottato consenta a tutti i Consiglieri l'effettiva partecipazione alla discussione, nonché consenta al Presidente di effettuare le verifiche sui membri presenti e sui voti espressi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono il Presidente e il Segretario della riunione stessa.

5.9. Ogni deliberazione rimessa al Consiglio può essere adottata anche in deroga alle procedure di voto collegiale, attraverso le adesioni a mozioni e proposte, espresse da ciascun Consigliere anche attraverso messaggi di posta elettronica. Tali mozioni e le relative adesioni verranno opportunamente conservate e documentate oltre che su supporto elettronico, anche su supporto cartaceo. Le deliberazioni assunte avranno analogo vigore rispetto a quelle deliberate in adunanza personale dei Consiglieri, previo consenso scritto di tutti i Consiglieri.

5.10. Ogni Consigliere ha il diritto di prendere visione e di richiedere copia dei libri e dei documenti della Fondazione, anche quelli in formato elettronico.

5.11. Un posto vacante in seno al Consiglio di Amministrazione sussisterà laddove il numero dei consiglieri, per qualsiasi motivo, scenda sotto il numero stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione. I posti vacanti possono essere coperti dai rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione per il restante periodo del mandato.

5.12. Le dimissioni avranno effetto dal momento dalla accettazione per iscritto da parte del Presidente, Segretario, o Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla data indicata dal dimissionario se successiva all'accettazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà in qualsiasi momento revocare discrezionalmente e senza motivazione qualunque Consigliere, soggetto all'approvazione con una maggioranza qualificata di tre quarti del numero complessivo di membri del Consiglio di Amministrazione.

5.13. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato finanziario a scopo di controllo finanziario interno, che prenda in esame tutte le proposte di bilancio e le questioni finanziarie connesse a nome del Consiglio di Amministrazione. Al fine di fornire consigli e raccomandazioni al Consiglio, si possono anche costituire altri organismi di indirizzo e consulenza per le iniziative della Fondazione Mondiale, come anche comitati o gruppi di lavoro, delegando loro, se necessario competenze

Sandeep Gadhany

specifiche. Potranno essere membri di questi organismi anche persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione.

5.14 Le cariche di Consigliere, Presidente, Vice-presidente, Segretario e Tesoriere sono gratuite. Sono rimborsate, se richieste e documentate nonché approvate dal Consiglio, le spese sopportate per specifici incarichi. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione devono essere pubblicati secondo la norma di legge

5.15. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente e ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega loro conferita.

6. Il Presidente

Shri Mataji Nirmala Devi è stata il primo Presidente della Fondazione e alla sua figura dovranno ispirarsi i futuri presidenti della Fondazione e chiunque rivesta una carica nella Fondazione.

6.1. Il Presidente è membro del Consiglio di Amministrazione ed è eletto o revocato, con la maggioranza qualificata dei tre quarti del numero totale dei membri del Consiglio di Amministrazione. Se, in caso di elezioni, nessuno dei candidati otterrà la maggioranza qualificata sopra definita, a partire dalla quarta votazione, sarà sufficiente la maggioranza dei membri presenti e votanti. Il mandato del Presidente avrà la stessa durata del Consiglio di cui fa parte. Il mandato è rinnovabile.

6.2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché il buon andamento delle attività istituzionali ed amministrative, e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, informandone il Consiglio o il Comitato Esecutivo per la ratifica.

6.3. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

6.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, anche in giudizio.

7. Il vicepresidente

7.1. Il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione è membro del Consiglio e può essere eletto o rimosso, per qualsiasi motivo, con la maggioranza qualificata dei tre quarti del numero totale dei membri del Consiglio di Amministrazione, Se, in caso di elezioni, nessuno dei candidati risponde a questa maggioranza, a partire dal quarto turno di voti in poi, la maggioranza semplice dei voti dei membri presenti sarà sufficiente.

7.2 Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente in caso di sua indisponibilità o assenza. Resta in carica quanto il Consiglio di cui fa parte. Il mandato è rinnovabile.

8. Il Segretario

8.1. Il segretario deve essere un membro del consiglio di amministrazione, è eletto o rimosso, a discrezione del Consiglio, con la maggioranza qualificata dei tre quarti del numero totale dei membri del Consiglio di Amministrazione. Se, in caso di elezione, nessuno dei candidati risponde a questa maggioranza, a partire dalla quarta votazione, sarà sufficiente la



The image shows a circular stamp on the right side of the page. The stamp contains text in Italian, including "FONDAZIONE" and "LIBERA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Nirmala Devi".

7
Indeep Jadhav

maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio di cui fa parte. Il mandato è rinnovabile.

8.2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni ed è responsabile della conservazione di tutti i documenti, registri ed inventari della Fondazione; è responsabile dell'organizzazione degli uffici e delle strutture amministrative della Fondazione; fornisce le informazioni del Consiglio quando richieste.

8.3. Il Segretario svolge la funzione di vicario del Presidente in caso di assenza o indisponibilità contemporanea del Presidente e del Vicepresidente.

9. Comitato Esecutivo

9.1. Il Comitato Esecutivo è l'organo che provvede l'ordinaria amministrazione entro i limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno tre volte l'anno. Il Comitato Esecutivo non può prendere decisioni con riguardo ai poteri che appartengono esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, incluso:

- l'approvazione dei bilanci;
- l'approvazione, modifica o abrogazione di clausole dello Statuto della Fondazione;
- l'approvazione di modifiche all'Atto Costitutivo della Fondazione.

9.2. Il Comitato Esecutivo è composto da quattro membri di diritto e da un numero variabile non superiore a cinque tra gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

9.3. Membri di diritto sono il Presidente della Fondazione, che lo presiede, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Tutti i membri restano in carica quanto il consiglio di amministrazione di cui fanno parte e possono essere rieletti.

9.4. Il Consiglio di amministrazione può altresì provvedere alla revoca ed alla sostituzione di uno o più membri del Comitato Esecutivo. I motivi per la revoca sono a completa discrezione del Consiglio di Amministrazione.

9.5. Il Comitato Esecutivo è validamente convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero ogni qualvolta almeno un quarto dei componenti del Comitato Esecutivo ne faccia richiesta, con avviso scritto recante l'ordine del giorno e inviato, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno tre giorni prima della riunione.

9.6. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti.

9.7. Le riunioni sono valide anche in video o teleconferenza purché i mezzi adottati consentano a tutti i Consiglieri l'effettiva partecipazione alla discussione, nonché consentano al Presidente di attuare le verifiche sui presenti e sui voti espressi. I verbali delle adunanze del Comitato Esecutivo saranno conservati fra i documenti della Fondazione.

9.8. Il presidente può delegare un Vice-Presidente a presiedere il Comitato Esecutivo.

10. Il Tesoriere

10.1. Il Tesoriere è membro del Consiglio di Amministrazione, è eletto o rimosso, per qualsiasi motivo, con la maggioranza di tre quarti dei membri del Consiglio di Amministrazione. Se, in caso di elezione, nessun candidato raggiunge la maggioranza indicata, dalla quarta votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. Il Tesoriere è eletto per un mandato di quattro anni e dura in carica quanto il Consiglio di cui fa parte. Il mandato è rinnovabile.

10.2 Il Tesoriere sovrintende all'utilizzo ed alla custodia di tutti i fondi della Fondazione ed al deposito di tali fondi conformemente alle prescrizioni del Consiglio di Amministrazione, al mantenimento ed alla cura di un'adeguata e corretta contabilità rispetto alle proprietà ed alle operazioni economiche della Fondazione e fornisce rapporti e resoconti a fronte di richieste in tal senso. Il Tesoriere fornisce tempestive, complete e fruibili informazioni sul budget della Fondazione quando questo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Tesoriere avrà gli altri compiti e poteri ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione o dalla legge.

11. Deliberazioni e contratti in conflitto di interessi

11.1 I componenti dell'organo amministrativo sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito all'art. 2390 c.c. e sono obbligati ad informare senza indugio il consiglio.

11.2 I contratti, le operazioni e le deliberazioni adottate in conflitto di interessi, anche per il coinvolgimento di un legale rappresentante, un Consigliere o un dipendente della Fondazione saranno annullabili e comunque revocati in sede di autotutela, salvi i casi in cui:

- il conflitto di interessi sia noto al soggetto o all'organo deliberante il quale ha comunque consapevolmente approvato l'operazione;
- oppure dall'affare derivi comunque un vantaggio alla Fondazione al momento della sua autorizzazione, approvazione o ratifica

11.3 Il Consigliere in conflitto di interessi verrà calcolato solamente ai fini del quorum costitutivo dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato chiamato a deliberare.

12. Lavoratori nella Fondazione

I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua.

La Fondazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

13. Volontari e attività di volontariato

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Jandeep Gadhary



The image shows a circular stamp on the right side of the page, partially overlapping the text. The stamp contains some illegible text, likely the name of the organization. Below the stamp is a long, vertical handwritten signature in black ink.

Il volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito.

I volontari devono essere assicurati dalla Fondazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo il decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

14. Esercizio Finanziario e Bilancio

14.1. L'esercizio Finanziario della Fondazione inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Qualora sussistano i requisiti di legge la Fondazione dovrà redigere il Bilancio Sociale, da pubblicare sul proprio sito internet redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Bilancio Sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

14.3. Entro ogni mese di dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro la fine di ogni mese di giugno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

15. Libri sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.LGS. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo,
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.
- Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e potranno essere visionati dai Consiglieri e dagli aventi diritto.

La presenza di eventuali consulenti esterni dovrà essere preventivamente nominativamente comunicata nella richiesta, con indicazione dell'ordine professionale di appartenenza.

L'attività di consultazione dovrà essere svolta nei successivi trenta giorni, presso la sede; socio e consulente avranno piena responsabilità per illeciti compiuti durante la consultazione.

16. Revisore - Organo di Controllo -

Nelle fondazioni deve essere nominato un organo di controllo anche monocratico, i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'art.2397 comma secondo del codice civile. Potrà partecipare alle riunioni dell'Organo Amministrativo.

16.1. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.L. 8 giugno 2001 n. 231. Esercita inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. Monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e, se necessario, attesta che il bilancio sociale è redatto in conformità alle linee guida di legge.

16.2 Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice della metà più uno del numero complessivo dei membri.

16.3. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei revisori dei Conti è eletto per un mandato di tre anni e sono rinominabili.

16.4 Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'organo di controllo devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

17. Buona fede

Qualsiasi Presidente o Consigliere, nell'esercizio delle sue funzioni, sarà pienamente tutelato quando si basi in buona fede sui registri della Fondazione nonché su informazioni, pareri, rapporti, o affermazioni presentate alla Fondazione stessa da uno qualunque degli ufficiali, impiegati o comitati della Fondazione stessa.

18. Norme applicabili

18.1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Sanjeev Gadhani



Sanjeev Gadhani

SPAZIO ANNULLATO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Ivrea, li dieci novembre duemilaventi

